



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 511

Prot. n. S110/cr

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Scioglimento del consiglio comunale di Garniga Terme ai sensi dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto 5 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e nomina del commissario straordinario presso il comune per la sostituzione di sindaco, giunta e consiglio comunale per quanto previsto all'art. 193, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige).

Il giorno **12 Aprile 2019** ad ore **11:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**

**MARIO TONINA**

**ASSESSORE**

**MIRKO BISESTI**

**ROBERTO FAILONI**

**MATTIA GOTTARDI**

**STEFANIA SEGNANA**

**ACHILLE SPINELLI**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con nota di data 01/4/2019 il segretario comunale di Garniga Terme ha trasmesso al Servizio Autonomie Locali l'atto di dimissioni dalla carica di consigliere comunale da parte di sei consiglieri, presentate in data 29/03/2019 con atto contestuale. L'art. 43 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al comma 4 prevede che le dimissioni *“devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni”*.

Il Servizio Autonomie Locali, riscontrando perplessità in merito alla forma ed al momento della acquisizione a protocollo della nota di dimissioni ai fini dello scioglimento del consiglio comunale di cui all'art. 193, comma 1, lett. b), punto 5 del CEL, L.R. 2/2018, ha chiesto al segretario comunale dei chiarimenti in merito al rispetto delle modalità prescritte.

L'art. 193 sopra citato dispone che i consigli comunali vengano sciolti, con decreto del presidente della giunta provinciale, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento per le *“dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte contestualmente ovvero, rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente”*.

Il segretario comunale ha quindi trasmesso, in data 8/04/2019, l'atto contestuale di dimissioni da parte dei sei consiglieri Andrea Friz, Marco Boniciolli, Maurizio Coser, Serena Romeo, Enrico Coser e Luisa Tamanini, dando espressamente conto che le stesse sono state acquisite al protocollo in modo pienamente conferme alle previsioni normative vigenti, allegando copia della relativa documentazione.

Accertato che le dimissioni dei sei consiglieri sono state presentate nel pieno rispetto delle modalità previste dall'art. 193, comma 1, lett. b), punto 5 del CEL, L.R. 2/2018;

constatato che sussistono le condizioni previste dallo stesso articolo per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Garniga Terme per le dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati onde procedere a nuove elezioni;

rilevato che per tale ipotesi l'art. 193, comma 3 del CEL, L.R. 2/2018 dispone che, con il decreto di scioglimento del consiglio comunale si provveda alla nomina di un commissario che eserciti le funzioni di sindaco, giunta e consiglio fino all'insediamento della nuova amministrazione;

considerato che al commissario straordinario spetta la corresponsione di una indennità di carica che deve essere definita dalla Giunta provinciale, e che, di regola, detta indennità viene determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al sindaco del comune sciolto;

visto che l'indennità di carica spettante al Sindaco del comune di Garniga Terme ammonta a Euro 1.177,00 lordi mensili, come risultante dalla tabella A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63;

ritenuto pertanto di quantificare l'indennità mensile lorda spettante al commissario straordinario in detto importo e di rinviare, per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio, alla normativa applicabile gli amministratori comunali;

dato atto che l'onere di corrispondere al commissario straordinario l'indennità e del rimborso spese di viaggio è a carico del Comune di Garniga Terme, secondo le previsioni del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

preso altresì atto che per il conferimento degli incarichi di commissario straordinario si devono applicare le norme del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190");

visto l'articolo 20 di detto decreto n. 39/2013, ai sensi del quale è necessario che le persone designate dichiarino di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dallo stesso decreto n. 39/2013.

Tanto premesso,

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 46, comma 3, lett. b) della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"
- visto l'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 5 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- visto l'art. 54 punto 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- preso atto della documentazione citata in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

### DELIBERA

1. di dichiarare lo scioglimento del consiglio comunale di Garniga Terme a causa delle dimissioni di metà più uno dei consiglieri assegnati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto n. 5 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";
2. di rinviare lo scioglimento del consiglio comunale di Garniga Terme al decreto del Presidente della Provincia, da adottarsi in conformità con la presente deliberazione, per quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 193;
3. di individuare il sig. Gianfranco Zanon, nato a Cles il 2.10.1963 per la carica di commissario straordinario presso il comune di Garniga Terme ai sensi dell'art. 193, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
4. di disporre che il commissario straordinario eserciti - ai sensi dell'art. 193, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - le funzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale fino all'insediamento della nuova amministrazione;
5. di determinare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il compenso mensile lordo da attribuirsi al commissario straordinario nominato presso il comune di Garniga Terme in euro 1.177,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute nella misura stabilita per gli amministratori comunali;

6. di dare atto che l'onere di corrispondere, al commissario straordinario, l'indennità per le funzioni svolte ed il rimborso di eventuali spese è a carico del comune di Garniga Terme.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Adunanza chiusa ad ore 13:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

